

Studio Legale Avv. Michele Lembo

*Roma c/o PLACIDI SRL, Via Barnaba Tortolini n. 30
Fax 0832252708 avvocato.michelelembo@pec.it*

ECC.MO CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE

APPELLO CAUTELARE

CON RICHIESTA DI MISURA CAUTELARE

PREVIO DECRETO MONOCRATICO

PER: RANGO NELLY (RNGNLY80B56I156O) nata il 16/02/1980 a San Severino Marche (MC) e residente in Treia alla contrada Carreggiano n. 5 (MC), rappresentata e difesa, come da mandato cartaceo allegato in calce al presente atto di appello, **dall'Avv. Michele LEMBO** (**LMBMHL66R17D883K**) del foro di Lecce ed elettivamente domiciliata presso Placidi Srl alla Via Barnaba Tortolini n. 30, Roma. Si chiede di poter ricevere notificazioni e/o comunicazioni al seguente indirizzo pec avvocato.michelelembo@pec.it oppure agplacidi@pec.it e al seguente fax 0697250762.

CONTRO

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (80185250588), in persona del Ministro p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

MIUR – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione generale per il personale docente scolastico - in persona del legale rappresentante p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n.12, in quanto domiciliataria ex lege;

Nonché nei confronti di

BELLE' Anna Maria (BLLMNR61T60D883H) residente in Gallipoli (Le) – 73014- alla Via Cortile Case popolari n. 1

CHIARELLI PIERPAOLO (CHRPPL80E03C352Z) nato a Catanzaro il 3.5.1980 e residente in Rende (Cs) – 87036 - alla Contrada Chiodo senza numero civico.

Nonché, ove occorra, nei confronti di

Università degli Studi di Siena (C.F. 80002070524), in persona del Rettore p.t., con sede legale in via Banchi di Sotto 55, 53100 Siena

Per l'annullamento e/o nullità e/o riforma

Studio Legale Avv. Michele Lembo

Roma c/o PLACIDI SRL, Via Barnaba Tortolini n. 30
Fax 0832252708 avvocato.michelelembo@pec.it

Dell'ordinanza emessa dal TAR Lazio Sezione III in data 22 giugno 2017 n. 3184/2017 NRG 1522/2017 con cui veniva rigettata la domanda cautelare della ricorrente

Per lo effetto:

per l'annullamento previa sospensione

Del bando pubblicato dall'Università degli Studi di Siena in data 19.4.2017, a firma del rettore pt, nonché dei decreti e alle pedissequae note. Nonché per l'annullamento del successivo elenco degli ammessi alle prove scritte e di quelli ammessi ai test, in relazione ai predetti bandi del predetto ateneo, tutti pubblicati entro la data di notificazione del presente atto. Di tutti i provvedimenti e verbali del concorso sino ad ora approvati che escludono dal soprannumero i ricorrenti. Nonché del rigetto o del silenzio serbato sulle istanze inviate dai ricorrenti, con cui essi hanno richiesto l'iscrizione in soprannumero, nonché nella parte in cui il bando non ha permesso agli istanti di formulare valida domanda di partecipazione in soprannumero, ove occorra compreso anche il pagamento dei diritti di Segreteria, riservando tale possibilità ai soli vincitori non anche agli idonei. Di tutti i provvedimenti di esclusione emessi dall'ateneo e dal MIUR, a carico dei ricorrenti,.

Tutti i predetti atti e provvedimenti sono impugnati nella parte in cui non prevedono l'accesso in soprannumero al TFA sostegno terzo ciclo, dei ricorrenti, ognuno per le classi di concorso di riferimento, come specificate nella successiva tabella, in quanto docenti risultati idonei non ammessi al ciclo precedente (il secondo) del TFA sostegno. Nonché nella parte in cui riservano il predetto accesso in soprannumero soltanto ai vincitori dei cicli precedenti e, comunque, a coloro che avevano sospeso la frequentazione del ciclo, e non anche a coloro che, come i ricorrenti, nel ciclo precedente, nello specifico nel secondo ciclo, erano già risultati idonei non ammessi. Nonché nella parte in cui è anche previsto (art. 4) che le graduatorie non possono comunque essere integrate da altri candidati, essendo ad essi riconosciuto soltanto un punteggio aggiuntivo e non pure l'accesso ex lege ai corsi ad oggetto.

*Del **DM n. 141 del 10 marzo 2017** a firma del MIUR avente ad oggetto l'indizione e la calendarizzazione delle prove per l'accesso ai corsi di specializzazione del sostegno (cd TFA-Sostegno), e del successivo provvedimento-decreto **del 17 marzo 2017**, a firma del MIUR in persona del dirigente pt- direzione generale, avente ad oggetto il rinvio ad altra data delle predette prove; nonché del dm **N. 226/2017 del 13 aprile 2017** a firma del MIUR, avente ad oggetto l'indizione e la calendarizzazione delle prove di accesso al TFA-Sostegno*

Studio Legale Avv. Michele Lembo

**Roma c/o PLACIDI SRL, Via Barnaba Tortolini n. 30
Fax 0832252708 avvocato.michelelembo@pec.it**

previste per il 25-25 maggio 2017. Nonché di tutti i provvedimenti e atti richiamati nelle premesse dai predetti decreti, che qui si hanno integralmente trascritti se interpretati in senso lesivo per gli istanti e, comunque, di tutti gli atti concernenti il procedimento di rinvio ed inizio delle prove per l'accesso al predetto corso-concorso TFA.

Tutti i suddetti decreti vengono impugnati nella parte in cui non prevedono l'accesso in soprannumero al TFA sostegno terzo ciclo, dei ricorrenti, ognuno per le classi di concorso di riferimento, come specificate nella successiva tabella, in quanto docenti risultati idonei non ammessi al ciclo precedente (il secondo) del TFA sostegno. Nonché nella parte in cui riservano il predetto accesso in soprannumero soltanto ai vincitori dei cicli precedenti e, comunque, a coloro che avevano sospeso la frequentazione del ciclo, e non anche a coloro che, come i ricorrenti, nel ciclo precedente, nello specifico nel secondo ciclo, erano già risultati idonei non ammessi. Nonché nella parte in cui è anche previsto (art. 4) che le graduatorie non possono comunque essere integrate da altri candidati, essendo ad essi riconosciuto soltanto un punteggio aggiuntivo e non pure l'accesso ex lege ai corsi ad oggetto.

Del DM n. 948 del 01 dicembre 2016, e di ogni eventuale e pedissequa nota, avente ad oggetto "Disposizioni concernenti l'attuazione dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno ai sensi del DM n. 249 del 10 settembre 2010 e successive modificazioni", pubblicato dal MIUR, a firma del Ministro p.t, nella parte in cui non prevede l'accesso in soprannumero al TFA sostegno terzo ciclo, dei ricorrenti, ognuno per le classi di concorso di riferimento, come specificate nella successiva tabella, in quanto docenti risultati idonei non ammessi al ciclo precedente (il secondo) del TFA sostegno. Nonché nella parte in cui riserva il predetto accesso in soprannumero soltanto ai vincitori dei cicli precedenti e, comunque, a coloro che avevano sospeso la frequentazione del ciclo, e non anche a coloro che, come i ricorrenti, nel ciclo precedente, nello specifico nel secondo ciclo, erano già risultati idonei non ammessi. Nonché nella parte in cui è anche previsto (art. 4) che le graduatorie non possono comunque essere integrate da altri candidati. Nonché della nota del 13 dicembre 2016, con cui il MIUR, interpellato dalle università, ha specificato che l'inserimento in soprannumero è limitato soltanto ai vincitori non anche agli idonei.

- *Di tutti i provvedimenti e atti indicati nelle premesse dell'impugnato DM n. 948/2016, se interpretati, per le predette ragioni, in senso lesivo per i ricorrenti.*

Studio Legale Avv. Michele Lembo

*Roma c/o PLACIDI SRL, Via Barnaba Tortolini n. 30
Fax 0832252708 avvocato.michelelembo@pec.it*

- *Del DM n. 270 del 2004 a firma del MIUR recante “modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509” e successive modificazioni.*
- *Nonché di tutti i decreti ministeriali a firma del MIUR con cui sono stati indetti e formulati tutti i cicli di TFA e TFA-Sostegno se, per l'appunto, interpretati in maniera lesiva per i ricorrenti e cioè come ostativi al loro inserimento in soprannumero al prossimo ciclo del Sostegno.*

Ove occorra, per le predette ragioni, sempre se intesi in maniera lesiva per gli istanti, ossia se intesi come impeditivi al loro inserimento in soprannumero:

- *del Dm n. 249/2010 in parte qua a firma del MIUR, avente ad oggetto la regolamentazione della formazione docenti ai sensi della l. n. 244/2007-del dm 81/2013;*
- *del dm 30 settembre 2011 a firma MIUR avente ad oggetto la regolamentazione del sostegno “Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249”.*
- *DM n. 312 del 2014 a firma del MIUR pubblicato il 16 maggio 2014 istitutivo del secondo ciclo dei corsi di specializzazione sul sostegno per le ragioni in premessa.*
- *Del dm n. 832 del 10 novembre del 2014 a firma del MIUR avente ad oggetto l'attivazione dei corsi di specializzazione sul sostegno anno 2014/2015;*
- *DM n. 139/2011 del 4 aprile 2011 a firma del MIUR relativo all'attivazione dei corsi per la formazione iniziale degli insegnanti in attuazione del decreto del MIUR 10 settembre 2010 n. 249;*
- *DM n. 376/2014 a firma del MIUR e del dm N. 487/2014 a firma del MIUR del 20 giugno 2014 recante attuazione dei corsi del secondo ciclo di abilitazione e specializzazione.*
- *Dm n. 312 del 2014 a firma del MIUR relativo all'attuazione dei posti del TFA secondo ciclo e sostegno.*
- *del DM n. 850 del 27 ottobre 2015 a firma del MIUR, recante “obiettivi, modalità di valutazione del grado di raggiungimento degli stessi, attività formative e criteri per la valutazione del personale docente ed educativo in periodo di formazione e prova, ai sensi dell'articolo 1 comma 118, della Legge 13 luglio 2015 n. 107*

Studio Legale Avv. Michele Lembo

Roma c/o PLACIDI SRL, Via Barnaba Tortolini n. 30
Fax 0832252708 avvocato.michelelembo@pec.it

- del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509" e successive modificazioni;
- il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca 30 novembre 2012, n. 93, recante "Definizione delle modalità di accreditamento delle sedi di tirocinio";
- il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca 30 gennaio 2013, n. 47, recante "Decreto autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica" e successive modificazioni.
- DM n. 967/2014 a firma del MIUR pubblicato il 24 dicembre 2014 avente ad oggetto l'indizione del secondo ciclo per il sostegno TFA.
- In definitiva, di tutti i decreti ministeriali del MIUR con cui sono stati indetti i cicli di specializzazione sul sostegno, se interpretati in senso lesivo per i ricorrenti. Nonché, ove occorra, delle graduatorie di merito definitive, e provvisorie, dove i ricorrenti compaiono idonei non ammessi, pubblicate dagli atenei specificati in tabella, in occasione del precedente e secondo ciclo TFA Sostegno, e dei pedissequi bandi, tutti in ordine alle classi di concorso specificate nella stessa tabella, se intesi come non più validi (bandi e graduatorie) a permettere l'accesso in soprannumero dei ricorrenti al ciclo successivo, in quanto docenti idonei al ciclo precedente.

OGGETTO DELL'APPELLO

IN LIMINE:

Il presente appello, contro la menzionata ordinanza del TAR, verte sul mancato inserimento in soprannumero al TFA Sostegno III ciclo (a.a. 2016/2017), dei docenti che sono risultati idonei al TFA Sostegno II ciclo (2014/2015). Invero, con i decreti impugnati, il MIUR ha concesso soltanto ai vincitori, e non anche agli idonei del ciclo precedente, la possibilità di accedere, ex lege, in soprannumero, senza cioè dover sostenere alcuna prova, all'ultimo III ciclo del TFA Sostegno.

FATTO

1. La ricorrente è dunque una docente risultata idonea al precedente ciclo (il secondo) del TFA Sostegno, come riportato nella seguente e specifica tabella:

Studio Legale Avv. Michele Lembo

Roma c/o PLACIDI SRL, Via Barnaba Tortolini n. 30
Fax 0832252708 avvocato.michelelembo@pec.it

RICORRENTE	CICLO TFA SOSTEGNO IN CUI E' RISULTATO IDONEO	ATENEO	ORDINE DI SCUOLA PER CUI E' RISULTATO IDONEO	ORDINE DI SCUOLA PER CUI INTENDE ISCRIVERSI AL TFA SOSTEGNO	DATA DI PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE IN CUI E' RISULTATO IDONEO
RANGO NELLY	SECONDO CICLO TFA AA. 2014/2015	<i>Università degli Studi di Siena</i>	<i>Scuola secondaria secondo grado</i>	<i>Scuola secondaria secondo grado</i>	<i>30/04/2015</i>

2. Con i recenti decreti impugnati, tramite cui il MIUR ha indetto il TFA Sostegno III ciclo, il Ministero ha previsto l'accesso, ex lege, in soprannumero, soltanto a coloro che, nel ciclo precedente, erano risultati "vincitori".
3. Viceversa, a coloro che, come l'odierna ricorrente, erano risultati idonei, il MIUR ha impedito l'accesso in soprannumero.
4. Ora, considerato che il numero dei posti messi a bando non è sufficiente per coprire il reale fabbisogno, il divieto di inserimento in soprannumero della ricorrente risulta pianamente illegittimo.
5. Il TAR del Lazio, tuttavia, in sede di esame della domanda cautelare, rigettava la domanda della ricorrente impedendo la sua iscrizione ai corsi.
6. Per tali ragioni la ricorrente appella l'ordinanza cautelare ed espone le seguenti doglianze.

MOTIVI

I

**ERRORES IN IUDICANDO E IN PROCEDENDO – INGIUSTIZIA MANIFESTA –
ERRORENEA VALUTAZIONE DI UN PUNTO DECISIVO DELLA
CONTROVERSIA –DISPARITA' DI TRATTAMENTO – ERRONEA
APPLICAZIONE DEI PRESUPPOSTI NORMATIVI E REGOLAMENTARI-
VIOLAZIONE ARTT. 1,2,3,97, 111 COST.**

1. In tutti i cicli precedenti il MIUR ha sempre permesso l'accesso in soprannumero.

Il primo passaggio logico – giuridico del TAR Lazio così recita:

Studio Legale Avv. Michele Lembo

Roma c/o PLACIDI SRL, Via Barnaba Tortolini n. 30
Fax 0832252708 avvocato.michelelembo@pec.it

Considerato, ad un sommario esame degli atti e delle deduzioni di causa, in base all'art 6, comma 10, del D.M. 30 settembre 2011, «La graduatoria degli ammessi al corso non può essere in nessun caso integrata da altri candidati. Nel caso in cui la graduatoria dei candidati ammessi risulti composta da un numero di candidati inferiore al numero di posti messi a bando, non si procede ad alcuna integrazione e il corso è attivato per un numero di studenti pari agli ammessi. Non sono consentite ammissioni in soprannumero ai corsi».

Il TAR del Lazio, dunque, respinge ingiustamente il primo motivo di ricorso riguardanti le seguenti doglianze: violazione art. 3 Cost.; violazione artt. 1, 2, 3, 4, 97 Cost.- illogicità manifesta; violazione e/o erronea e/o falsa applicazione dm n. 249/2010; DM 30 settembre 2011 – DM 312/2014e di tutti i DM che in passato hanno permesso l'inserimento in soprannumero degli idonei; eccesso di potere per violazione del principio del legittimo affidamento; violazione del buon andamento; eccesso di potere in tutte le sue forme sintomatiche; violazione del “giusto procedimento”; travisamento di fatti e di presupposti; contraddittorietà di comportamenti e provvedimenti; disparità di trattamento; violazione dei presupposti del bando.

Il TAR del Lazio, nell'impugnata ordinanza, trascura che nel ciclo trascorso del TFA-Sostegno (il secondo) è stato permesso l'inserimento in soprannumero di coloro che versavano nella stessa ed identica situazione dell'attuale ricorrente, ossia di coloro che erano risultati idonei al ciclo precedente (il primo).

Ne deriva che, stante la modifica al dm 30 settembre 2011, avutasi in tal senso con il DM n. 832/2014 – il quale ha permesso l'inserimento in soprannumero di tutti gli idonei risultati tali nei cicli precedenti – l'attuale appellante versava il legittimo affidamento sul fatto che la predetta disposizione sarebbe valsa anche per il mantenimento della propria idoneità, da spendere in vista del terzo ciclo da cui risulta, invece, ingiustamente esclusa.

Invero, il pretto DM 832/2014 ha previsto, in relazione a chi risultò idoneo al primo ciclo, la possibilità di essere inserito in soprannumero al secondo ciclo: **“la necessità di ribadire, anche per i percorsi di specializzazione sul sostegno, l'accesso in soprannumero ai soggetti che, in occasione del I ciclo, siano risultati idonei, ma non collocatisi in posizione utile ai fini della frequenza del relativo percorso, nonché ai soggetti che hanno sospeso la frequenza del I ciclo dei percorsi di specializzazione sul sostegno per cause sopravvenute e comunque a loro non imputabili, sulla base di quanto previsto dall'articolo 3, commi 6 e 7, del citato d.m. n. 312 del 2014”**.

Risulta perciò manifesta l'ingiustizia contenuta nell'ordinanza del TAR, che non tiene conto di come il MIUR, dinanzi agli stessi atti regolamentari, abbia riservato due discipline tra loro differenti.

Insomma, delle due l'una: o è legittimo l'inserimento in soprannumero degli idonei, oppure non è legittimo; non possono di certo esistere perpetrate ingiuste discriminazioni dinanzi alla stessa regolamentazione sub-primaria.

E' dunque evidente come l'istante aveva riversato, prima della pubblicazione dell'impugnato decreto, un vero e proprio legittimo affidamento sulla normativa regolamentare relativa al soprannumero, che non può di certo valere solo per alcuni e non per altri.

Pertanto, il TAR ha trascurato che non soltanto con riferimento al TFA-Sostegno, ma anche per i corsi di TFA ordinario, sino ad oggi attivati, il MIUR ha sempre previsto l'inserimento in soprannumero di coloro che erano risultati idonei nei cicli precedenti (v. DM 312/2014).

L'ordinanza del TAR, dunque, conferma purtroppo la discriminazione contenuta nei provvedimenti del MIUR, con l'ingiusta conseguenza che i docenti "fortunati" del primo ciclo hanno potuto avere l'accesso in soprannumero al ciclo successivo; mentre lo stesso principio non vale per la docente idonea e attuale ricorrente in relazione al ciclo immediatamente successivo (il terzo ed ultimo).

II

ERRORES IN IUDICANDO E IN PROCEDENDO – INGIUSTIZIA MANIFESTA – CONTRADDITTORIETA' DELLA MOTIVAZIONE- CARENZA ISTRUTTORIA- OMESSA VALUTAZIONE DI UN PUNTO DECISIVO – VIOLAZIONE ARTT 3,111 COST – DISPARITA' DI TRATTAMENTO.

La problematica per cui si è in causa: i docenti risultati idonei ai cicli precedenti non verranno ammessi in soprannumero a differenza dei vincitori.

Il secondo ed ultimo passaggio logico-giuridico dell'Ordinanza del TAR Lazio, che si impugna, così recita: "*Considerato, in ogni caso, che la limitazione degli accessi ai TFA - III Ciclo prevista dal D.M. impugnato appare comunque ragionevole in relazione alla necessità per l'Amministrazione di assicurare strutture adeguate e docenti idonei e sufficienti, in rapporto alle concrete capacità recettive dei singoli Atenei, in quanto un (non preventivabile) numero di ammessi in soprannumero potrebbe in concreto pregiudicare un utile e proficuo svolgimento dei corsi;*

Studio Legale Avv. Michele Lembo

*Roma c/o PLACIDI SRL, Via Barnaba Tortolini n. 30
Fax 0832252708 avvocato.michelelembo@pec.it*

Ritenuto, per quanto precede, che non possa trovare accoglimento la proposta domanda cautelare”.

Il TAR del Lazio respinge ingiustamente anche il secondo motivo di ricorso riguardanti le seguenti doglianze: *violazione e/o falsa applicazione L. n. 107/2015; violazione artt.. 1, 2, 3, 4, 97 COST.; eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto; sviamento; contraddittorietà di comportamento e dei provvedimenti; illogicità manifesta; Violazione art. 3 COST; violazione del principio programmatico; violazione L. N. 244/2007; violazione direttiva 70/99CE- violazione direttiva 36/2005; violazione dei presupposti del bando.*

Ora, l'esclusione della ricorrente risulta a maggior ragione illegittima poiché il TAR ha erroneamente considerato l'ipotesi che “il numero di ammessi in soprannumero potrebbe in concreto pregiudicare un utile e proficuo svolgimento dei corsi”.

In realtà si pone un problema opposto. E infatti il numero dei posti nazionali e d'Atene messi a bando è risultato nettamente inferiore al numero dei docenti che parteciperanno ai corsi, con la conseguenza che non sarà possibile colmare il fabbisogno nazionale, nonostante il presupposto del DM n. 948/2016 sia proprio quello di ricoprire il predetto fabbisogno: **“considerata la carenza diffusa di docenti specializzati sul sostegno”.**

Proprio per la suddetta esigenza il TAR del Lazio in altro e simile caso ha disposto lo scorrimento delle graduatorie persino di coloro che avevano superato le prove di accesso al TFA- Sostegno terzo ciclo (cfr. **CDS Sezione VI Ord. n. 2664/2017; Dec n. 2202/2017**).

Ne deriva che risulta assurdo che il TAR preveda lo scorrimento delle graduatorie per coloro che non hanno MAI superato alcuna prova e non lo preveda per chi è invece già risultato idoneo.

Un ulteriore aspetto che il TAR del Lazio ha ommesso di considerare è che il MIUR in realtà ha previsto l'accesso in soprannumero dei vincitori e non anche degli idonei, consumando perciò un'altra discriminazione.

Nello specifico, l'impugnato DM 948/2016 prevede che potranno accedere in soprannumero soltanto due categorie di docenti: i vincitori dei cicli precedenti e coloro che avevano interrotto la frequentazione del corso.

Il divieto vige dunque inspiegabilmente per i docenti che, come la ricorrente, sono risultati idonei.

Studio Legale Avv. Michele Lembo

*Roma c/o PLACIDI SRL, Via Barnaba Tortolini n. 30
Fax 0832252708 avvocato.michelelembo@pec.it*

E' invece noto l'approdo giurisprudenziale (Ad. Pl 14/2011) e normativo (dlgs n. 165/2001 sim) che ritiene come nel pubblico impiego il personale già selezionato debba essere valorizzato ed utilizzato, al fine di soddisfare, ex art. 97 Cost, le esigenze di economicità dell'agire amministrativo.

Non si comprende dunque la ratio sottesa alle scelte del Ministero, che, sviando dal raggiungimento dell'interesse pubblico, obbliga ingiustamente l'istante – già idonea- a sostenere di nuovo le stesse prove già superate in medesima occasione.

E' pacifico, pertanto, che nell'alveo dei vincitori debbano rientrare anche l'idonea ricorrente, in quanto anch'essa ha superato tutte le prove del concorso precedente.

III

ISTANZA RISARCITORIA IN FORMA SPECIFICA

– IN SUBORDINE PER EQUIVALENTE

Il TAR ha omesso di risarcire l'istante in forma specifica e, neppure, per equivalente. Viceversa, nel caso di specie è evidente l'illegittimità compiuta dal MIUR, il quale discrimina i docenti idonei del secondo ciclo, negando loro l'inserimento in soprannumero ai corsi del TFA- Sostegno terzo ciclo. Ricorre dunque **l'elemento soggettivo** che ha visto il Ministero perpetrare una condotta palesemente illegittima, discostandosi da quella che è sempre stata la normativa regolamentare sub-primaria per i corsi del TFA – Sostegno. Ricorre anche **l'elemento oggettivo** concernente il danno patito dall'istante a causa della sua mancata partecipazione al TFA Sostegno. Il danno, come accade per ogni forma di interesse legittimo pretensivo leso, può essere risarcito principalmente in forma specifica.

IV

ISTANZA CAUTELARE

PREVIA CONCESSIONE DEL DECRETO MONOCRATICO

(cfr. CDS Sezione VI Ord. n. 2664/2017; Dec n. 2202/2017)

Ill.mo Presidente,

il fumus si evince dalle doglianze sin qui espresse. Per quanto invece attiene al **periculum in mora** va detto che i corsi di specializzazione per il sostegno avranno inizio entro il mese in corso, prima di settembre. Ne deriva che in assenza dell'invocata misura cautelare la causa non giungerà integra neppure sino alla prossima camera di consiglio, poiché nel frattempo i corsi avranno avuto inizio senza che il ricorrente abbia potuto prenderne parte.

Studio Legale Avv. Michele Lembo

*Roma c/o PLACIDI SRL, Via Barnaba Tortolini n. 30
Fax 0832252708 avvocato.michelelembo@pec.it*

L'invocata misura cautelare, invece, permetterebbe al docente di ottenere il bene della vita e dunque di partecipare ai corsi del TFA- Sostegno.

Pertanto, una volta giunti alla camera di consiglio utile i corsi saranno già iniziati; nonché, una volta giunti alla fase di merito - in assenza di un provvedimento cautelare - sarà impossibile permettere l'accesso in soprannumero poiché in tale momento i corsi **saranno già terminati**. Ne deriva che per le forti implicazioni professionali e personali, la lite non giungerebbe integra sino alla definizione di merito e tantomeno sino alla camera di consiglio. Sul punto si evidenzia come Codesto Ill.mo Collegio ha già ampliato la platea dei docenti che potranno partecipare al TFA Sostegno, appoggiando la tesi del ricorrente e sospendendo la normativa generale e regolamentare di accesso **cfr. CDS Sezione VI Ord. n. 2664/2017; Dec n. 2202/2017**).

V

ISTANZA PER PUBBLICI PROCLAMI

A parere di questa Difesa, non vi sono controinteressati ossia soggetti portatoti di un interesse concreto, reale e contrario, cioè titolari di un bene della vita che verrebbe ad essi sottratto, nel caso in cui la ricorrente dovesse essere inserita in soprannumero ai corsi del TFA Sostegno terzo ciclo. Ad ogni modo, si chiede, ove occorra, che il presente ricorso venga notificato per pubblici proclami, tramite la pubblicazione del sito del MIUR, nel caso in cui il Collegio dovesse rinvenire dei soggetti terzi ai quali integrare il contraddittorio. Stante infatti la difficoltà ad individuare uno ad uno gli eventuali controinteressati è possibile procedere solo con la notificazione utilizzando i canali telematici.

Tanto premesso in fatto e in diritto l'istante chiede previa (ove occorra) notificazione per pubblici proclami (n.0):

1. L'accoglimento dell'appello e l'inserimento in soprannumero della ricorrente;
2. La condanna alle spese oltre accessori da distrarre allo scrivente procuratore.

Valore della lite indeterminabile-

Salvezze illimitate.

Lecce- Roma, 17.7.2017

Avv. Michele Lembo